

TI_GERICHTE 9.2014.184 vom 18. Juni 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.184_d20130618

FR: TI_GERICHTE 9.2014.184 du 18 juin 2013

IT: TI_GERICHTE 9.2014.184 del 18 giugno 2013

Regeste

Attribuzione dei costi di gestione di una misura di protezione. Distinzione tra costi di gestione e costi relativi al procedimento

Erwägungen

E. 1

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l'autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAm), in particolare l'art. 99 LPAm.

E. 2

Nella risoluzione impugnata l'Autorità di protezione, basandosi in modo generico sull'art. 19 Legge in materia di tutele e curatele, ha posto a carico di RE 2 e RE 1, in ragione di un mezzo ciascuno, i costi di gestione della misura a favore dei figli. Ha poi specificato che “di conseguenza i costi o eventuali costi che deriveranno da: 2.1. valutazione socio-famigliare all'UAP, del 18 giugno 2013; 2.2. valutazione sulle capacità genitoriali al SMP, del 16 ottobre 2013; 2.3. curatela educativa a favore dei minori PI 1 e PI 2, di conseguenza mercedi e spese della curatrice CURA 1, del 26 marzo 2014; 2.4. collocamento dei minori PI 1 e PI 2 in tutti gli Istituti di accoglienza. La risoluzione era priva di motivazione.

E. 3

RE 1 e RE 2 hanno impugnato la predetta risoluzione, postulandone l'annullamento. I reclamanti contestano la messa a carico dei costi di gestione delle misure di protezione istituite a favore dei figli, chiedendo che vengano posti a carico dell'Autorità di protezione. Evidenziano di non condividere le misure adottate, ricordando che auspicano il riaffido dei figli. Le misure di protezione stabilite dall'Autorità di prime cure, in particolare il collocamento di PI 1 e di PI 2 in Istituto, sarebbero confuse e contraddittorie. Relativamente alle altre misure (costi della curatela), rilevano che la curatrice non si sarebbe occupata convenientemente della fattispecie, indicando di ignorare “che cosa stia facendo”.

E. 4

Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4^a ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.). Ciò non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l'esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). Giusta l'art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con l'emanazione di misure protettive, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP 29 dicembre 2014, consid. 2.3, inc. 9.2013.277; sentenza CDP 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell'autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all'assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4). Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento repressibile (sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).

E. 5

Nella fattispecie i reclamanti si limitano a contestare le misure di protezione adottate dall'Autorità di prime cure. L'Autorità di protezione, nella risoluzione impugnata, ha messo a carico dei reclamanti tutti "i costi delle misure di protezione" basandosi in modo generico unicamente sull'art. 19 Legge in materia di tutele e di curatele. Dagli atti risulta che l'Autorità di protezione ha inizialmente conferito mandato all'UAP di svolgere una valutazione socio-ambientale. Nella decisione del 18 giugno 2013 veniva indicato che "le eventuali spese di perizia saranno a carico dei genitori" (consid. 3). L'11 giugno 2014 ha confermato in via cautelare, la decisione supercautelare di privazione della custodia dei figli PI 1 e PI 2, collocandoli in Istituto. La risoluzione di privazione della custodia è cresciuta in giudicato (sentenza CDP dell'11 luglio 2014, inc. 9.2014.102). Nel frattempo aveva istituito a favore dei minori una curatela educativa, nominando quale curatrice CURA 1 (26 marzo 2014). La risoluzione di nomina prevedeva che la spesa della misura "è posta a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno".

E. 6

Ora, benché l’Autorità di prime cure, non abbia minimamente motivato la propria risoluzione e si sia fondata erroneamente sull’art. 19 Legge in materia di tutele e curatele – oggi per altro denominata Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA) – la stessa resiste alle critiche dei reclamanti. Quanto alle spese per le valutazioni dell’UAP e del SMP appare evidente che le stesse non sono un costo di gestione della misura ex art. 19 LPMA come parrebbe risultare dalla risoluzione impugnata, quanto piuttosto un costo relativo al procedimento di protezione, che non rientra negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma segue l’esito del procedimento e dunque il principio di soccombenza a norma dell’art. 29 cpv. 2 LPMA. Indipendentemente dalla soccombenza, ritenuto che in concreto il procedimento in questione ha portato all’adozione di misure di protezione in favore di PI 1 e PI 2, i minori devono essere considerati soccombenti ai sensi dei principi summenzionati. I costi relativi ai procedimenti di protezione che riguardano i minori (spese per le due valutazioni commissionate all’UAP e all’SMP), come pure quelli relativi alle misure prese (curatela e collocamento) devono essere accollate ai genitori, non per una loro personale soccombenza nel procedimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza. A titolo abbondanziale va resa edotta l’Autorità di protezione circa l’obbligo di richiedere un preventivo di spesa (cfr. sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 4). Nel caso in esame, si rileva che i ricorrenti non pretendono neppure di essere privi di mezzi per coprire i costi loro addebitati dall’Autorità di prime cure (neppure la ripartizione interna delle spese fra i genitori è stata contestata). In simili circostanze il gravame va respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.